

Omologazione risultati gare del 17/11/2024 - 5° giornata di ANDATA - 1° Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 5

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
COLLEFERRO RUGBY 1965 SSD ARLS	-TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD	46 - 8	(7- 1)	Sig. GARGAMELLI K.

(Vedi decisione su istanza presentata dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD)

Omologazione risultati gare del 24/11/2024 - 5° giornata di ANDATA - 1° Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.	-CUS MILANO RUGBY ASD	23 - 27	(3- 3)	Sig. KAMILI J.

(Originariamente programmata il 17/11/2024)

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
CUS MILANO RUGBY ASD	22	5	5	0	0	21	166	101	65	0	5
C.U.S. GENOVA ASD	20	5	4	0	1	24	168	89	79	0	5
ASD RUGBY CERNUSCO	18	5	4	0	1	15	117	72	45	0	5
IVREA RUGBY CLUB ASD	13	5	3	0	2	8	74	88	-14	0	5
STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	10	4	2	0	2	16	115	96	19	0	4
RUGBY RHO ASD	10	5	2	0	3	10	106	120	-14	0	5
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	9	5	2	0	3	10	83	102	-19	0	5
ASD RUGBY VARESE	7	5	1	0	4	9	84	102	-18	0	5
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.	5	5	1	0	4	4	46	107	-61	0	5
SAVONA RUGBY ASD	2	4	0	0	4	6	48	130	-82	0	4

C L A S S I F I C A

Girone 5

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	19	4	4	0	0	18	142	42	100	0	4
RUGBY NUOVO SALARIO ASD	17	5	3	0	2	21	140	63	77	0	5
FRASCATI RUGBY CLUB 1949 SSD ARL	17	5	3	0	2	18	131	118	13	0	5
US ROMA RUGBY SSD R.L.	14	4	3	0	1	13	98	58	40	0	4
COLLEFERRO RUGBY 1965 SSD ARLS	11	4	2	0	2	21	143	88	55	0	4
MESSINA RUGBY 2016 ASD	11	4	2	0	2	14	106	93	13	0	4
ASD CUS CATANIA	11	5	2	0	3	15	124	135	-11	0	5
ASD ARECHI RUGBY	5	4	1	0	3	7	49	183	-134	0	4
TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD	0	5	0	0	5	7	42	195	-153	0	5

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- ERHABOR EWEMADE, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 12° del 1° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- COPPOLA FABIO, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 34° del 2° tempo

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD IN DATA 19 NOVEMBRE 2024

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 19 novembre 2024 ore 19:19 e protocollata il 20 novembre 2024 (prot. 907), con la quale venivano segnalati diversi episodi di antigioco asseritamente commessi dai giocatori del Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS nei confronti di alcuni propri giocatori, in occasione della gara di Campionato di Serie B, girone 5, Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS - Tigri Rugby Bari 1980 ASD del 17 novembre 2024;

fissata l'udienza di decisione ed **assegnati** alle parti interessate i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia; prende atto di quanto segue.

La società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS ha depositato, in data 22.11.2024, una memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, chiede il rigetto del ricorso eccependo l'inammissibilità della prova video "non essendo verificabile la fonte" e quindi l'improcedibilità del ricorso e, poi, eccependo che comunque la prova televisiva non sarebbe applicabile "ontologicamente" agli episodi riferiti dalla società istante sub i), ii) e iii) pag. 1 del ricorso perché riguardanti i primi due delle "normali azioni di gioco" ed il terzo già oggetto di valutazione arbitrale. La medesima società conclude per l'infondatezza del ricorso ed il suo rigetto anche perché, tra l'altro, nessuna aggressione si sarebbe verificata contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante ma si sarebbe trattato solamente di una "rissa generale innescata da un giocatore barese" comunque poi gestita dall'arbitro. Allegati alla propria memoria la società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS ha inviato anche due video, uno relativo all'episodio avvenuto al 24' del secondo tempo e uno relativo alla fine della partita.

La società Tigri Rugby Bari 1980 ASD anche ha depositato, in data 26.11.2024, una lunga memoria, con diversi allegati tra cui anche il video integrale della partita, con la quale chiede - reiterando ed ampliando quando richiesto in ricorso - **1)** l'adozione di sanzioni disciplinari per condotte di antigioco che sarebbero state poste in essere dai giocatori della Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS ed esattamente: i) sanzionare il giocatore n. 7 del Colleferro per la testata in danno del n. 5, del Tigri, ex art. 27, comma primo, lett. l) del Regolamento; ii) sanzionare il giocatore n. 3 del Colleferro per il pugno al giocatore n. 4 del Tigri ex art. 27, comma primo, lett. k) del Regolamento; iii) sanzionare il giocatore n. 23 del Colleferro per l'intervento a spalla chiusa sulla testa del giocatore n. 2 del Tigri, ex art. 27, comma primo, lett. k), aggravato ex art. 27, comma secondo, lett. a) del Regolamento; iv) sanzionare i giocatori nn. 3 e 18 del Colleferro per avere, a gioco fermo, colpito con pugni e stratonato i giocatori del Tigri, nn. 19, 13), 4), e 15), ex art. 27, comma primo, lett. i) e k) del Regolamento; v) sanzionare il giocatore n. 6 del Colleferro per avere, a gioco fermo, colpito con reiterati pugni al volto e alla testa, anche quando era vulnerabile, il giocatore n. 21) del Tigri - pol trasportato in ambulanza presso il locale nosocomio - ex art. 27, comma primo, lett. i), k), aggravate ai sensi dell'art. 27, comma secondo, lett. a) e b), nonché ex art. 10, comma primo lett. c) ed f) del Regolamento; **2)** l'adozione di provvedimenti contro la società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS per le condotte dolose dei propri giocatori ed ex se, e **3)** l'adozione di provvedimenti a tutela della reputazione della Federazione Italiana Rugby.

La fase istruttoria può considerarsi completata.

Il procedimento trae origine dall'invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD con la richiesta al Giudice Sportivo di instaurare un procedimento disciplinare avverso dei giocatori tesserati della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS rei, a detta della società istante, di aver commesso falli di antigioco nei confronti di propri giocatori durante la partita giocata lo scorso 17 novembre.

In particolare, l'istante nel suo ricorso, sostiene che sarebbero state tenute condotte contrarie al regolamento di gioco e commessi atti violenti a gioco fermo e/o comunque estranei all'azione di gioco, atti che non sarebbero stati rilevati dagli ufficiali di gara: "sono state plurime le condotte di antigioco poste in essere dai giocatori del Colleferro e che esulano dal contesto dei falli tecnici che, tuttavia, non hanno trovato sanzione, in quanto non immediatamente percepite dall'arbitro la cui visuale era evidentemente coperta dalla prospettiva di gioco; le azioni cui si fa riferimento, che hanno riguardato i primi 30 minuti del secondo tempo sono le seguenti: (i) al minuto 8:42 circa una testata del n. 7 del Colleferro, in danno del n. 5, del Tigri, Zizzo, che si accascia a terra e poi viene sostituito non potendo più proseguire la partita per la botta ricevuta (all. 2); (ii) al minuto 27:27 circa un intervento a spalla chiusa sulla testa del n. 2 del Tigri, Longo, che rimane stordito a terra (all. 3) e per il quale l'arbitro aveva segnalato un vantaggio in favore degli ospiti; (iii) dal minuto 27:40 circa, a gioco fermo, un'aggressione del giocatori del Colleferro che ha attinto gran parte dei giocatori del Tigri, tra i quali Geraci, Ciffo e Scarano, violentemente stratonati e colpiti da svariati pugni, tra gli altri dai nn. 3 e 18 del Colleferro (all. 4)".

La società istante così concludeva il ricorso: "(i) accertare che sussistevano i presupposti per la sospensione definitiva della gara ex art. 18, comma terzo, del Regolamento dell'Attività Sportiva della FIR e provvedere di conseguenza; (ii) adottare ogni provvedimento sanzionatorio ritenuto più idoneo per le condotte tenute dai giocatori del Colleferro, ex artt. 10, comma primo, lett. f) e comma secondo, e 27, comma primo, lett. i), k), l) e comma secondo, Regolamento di Giustizia Sportiva FIR; (iii) adottare ogni provvedimento sanzionatorio ritenuto più idoneo nei confronti della Società COLLEFERRO RUGBY 1965 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA RLS (codice di affiliazione 0643818), ai sensi dell'art. 29, comma primo, lett. J), Regolamento di Giustizia Sportiva FIR con applicazione delle penalizzazioni e delle sanzioni conseguenti alla predetta violazione."

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD IN DATA 19 NOVEMBRE 2024

Le suindicate conclusioni devono essere integrate con quelle già evidenziate contenute nella memoria integrativa.

Il ricorso è da considerarsi solo in parte ammissibile.

L'istante, infatti, chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione dei video relativi all'incontro al fine di poter riconoscere come autori di diversi falli di antigioco alcuni giocatori della società Collevero Rugby 1965 SSD ARLS, in particolare il n. 7 (tess. 361479), il n. 3 (tess. 452913), il n. 18 (tess. 325849), il n. 23 (tess. 302663) ed il n. 6 (tess. 435812) che in diverse situazioni di gioco avrebbero colpito scorrettamente dei giocatori della Tigri Rugby Bari 1980 ASD e non rilevati dall'arbitro.

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza ad evidenti difformità e contraddizioni, il Giudice di prime cure ha provveduto a dare ingresso alla prova video ai sensi dell'art. 41 Regolamento di Giustizia, il cui comma 1 lettera b) autorizza gli organi di giustizia ad utilizzare riprese televisive o filmate, che offrano piena garanzia tecnica e documentale nell'ipotesi di "*fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara*".

Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha inteso ascoltare preliminarmente il giudice di gara, il Sig. Kevin Gargamelli che ha precisato di non avere visto gli episodi riportati nel ricorso partita se non quello che portato all'espulsione del giocatore n. 6 della società Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Pietro Paris (tess. 435812) e quello relativo al n. 23 della società Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Stefano Fiorini (tess. 302663) segnalato con un vantaggio, di cui ha avuto piena contezza durante la partita.

Considerata anche la dichiarazione del giudice di gara si è ritenuto di potere visionare la prova televisiva fornita dall'istante nei limiti di quanto qui di seguito specificato. Dall'esame attento dei video allegati dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD si rilevano in effetti tre fatti violenti lamentati dall'istante, non rilevati dall'arbitro e meritevoli di tutela (*i.e.* cartellino rosso).

Ed invero, in primo luogo dal video all. 2 del ricorso, si constata che il giocatore con la maglia n. 7 del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Alessandro Romani (tess. 361479) interviene, con slancio, in una Maul creatasi sul lato sinistro del campo all'altezza della linea dei 10 metri della Tigri Rugby Bari 1980 ASD e colpisce con la propria testa con forza la testa (*i.e.* il mento) del giocatore n. 5 della società istante Sig. Alessandro Zizzo (tess. 486857) - la cui testa chiaramente ha un brusco movimento indietro - il quale rimane atterra tenendosi la testa tra le mani ed è poi costretto a lasciare il terreno di gioco. L'arbitro non ha rilevato il fatto perché si trovava dall'altro lato della Maul con la visuale coperta dalla Maul stessa.

In secondo luogo, dal video all. 4 del ricorso, si evince che il giocatore con la maglia n. 18 del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Leonadro Mosetti (tess. 325849) in occasione della rissa generale colpisce con un pugno alla testa il giocatore n. 13 della società istante Sig. Gabriele Ciffo (tess. 415651) e poi, subito dopo, anche il giocatore n. 4 della società istante Sig. Massimo Scarano (tess. 548028) con due pugni alla testa. L'arbitro non ha rilevato il fatto perché si trovava rivolto verso un altro lato della rissa ed esattamente guardando l'episodio che ha visto coinvolto il giocatore n. 6 del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Pietro Paris (tess. 435812) poi espulso.

In terzo luogo, dal video all. 1 bis della memoria, si evince che il giocatore con la maglia n. 3 del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Antoniomaria Ciani (tess. 452913), in occasione di una Maul creatasi sul lato sinistro del campo tra la linea dei 22 mt e quella dei 10 metri della Tigri Rugby Bari 1980 ASD, colpisce con un pugno alla testa il giocatore n. 4 della società istante Sig. Massimo Scarano (tess. 548028). L'arbitro non ha rilevato il fatto perché si trovava dall'altro lato del Maul.

I fatti violenti evidenziati sono estranei all'azione di gioco o comunque commessi a gioco fermo, del tutto gratuiti ed hanno avuto per oggetto la testa dei giocatori avversari. Non si ravvedono elementi mitiganti in favore dei giocatori individuati avere tenuto le condotte di antigioco. Nel decidere l'istanza *de qua* il Giudice Sportivo ha valutato anche le difese della società Collevero Rugby 1965 SSD ARLS, tuttavia non ritenendole accoglibili o comunque attinenti ai fatti oggetto del ricorso *de quo*.

La prova televisiva richiesta dalla società Tigri Rugby Bari 1980 ASD è ammissibile proprio perché, come ricordato, ha come presupposto "*fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara*" ma limitatamente agli episodi di antigioco segnalati dalla società istante al punto (i) e (iii) di pag. 1 del proprio ricorso e per il punto (iii) solo con riferimento al giocatore n. 18 (tess. 325849) del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS ed al punto ii) della memoria integrativa.

Quanto agli altri episodi lamentati dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD di cui ai punti del ricorso (ii) e punto (iii) in relazione al giocatore n. 3 (tess. 452913) del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS non si ritiene ammissibile la prova televisiva rispettivamente perché il primo di questi due episodi è stato rilevato in campo dall'arbitro ed il secondo perché non si è ravvisato nessun comportamento violento posto in essere dal giocatore n. 3 (tess. 452913) del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS. Per il punto (iii) della memoria integrativa neppure è ammissibile la prova televisiva poiché, allo stato, non si è ravvisato nessun comportamento violento posto in essere dai giocatori del Collevero Rugby 1965 SSD ARLS meritevoli di tutela in questa sede. Anche la prova televisiva allegata dalla società Collevero Rugby 1965 SSD ARLS non è ammissibile mancando i presupposti della norma per la sua utilizzabilità.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD IN DATA 19 NOVEMBRE 2024

Quanto alle altre richieste della società istante, circa l'asserita necessità di integrare/modificare il referto arbitrale per non avere riportato esattamente i fatti per come essi si sarebbero svolti (*i.e.* "aggressione" contro i giocatori della società istante), circa la verifica di comportamenti irregolari della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS per la condotta dei propri tesserati ed *ex se*, così come per l'asserito danno reputazionale alla Federazione Italiana Rugby, questo Giudice Sportivo non ritiene che vi siano i presupposti per entrare nel merito delle questioni e quindi adottare provvedimenti, ma ritiene opportuno rimettere gli atti alla Procura Federale per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento possa emergere come necessario dall'esame di tutta la corposa documentazione allegata agli atti.

Inoltre, è da rigettare anche la richiesta di sospensione definitiva della gara con l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori avanzata dall'istante, nella considerazione che non ne sussistono i presupposti in fatto ed in diritto. Invero il direttore di gara, una volta riportata la quiete in campo, ha ritenuto - a suo insindacabile giudizio sottratto al giudicato di questo Giudice Sportivo - che vi siano state le condizioni minime di sicurezza per portare a compimento la gara. Tutto ciò è sufficiente per omologare la gara con il risultato conseguito al fischio finale di 46-8 (7-1 mete) in favore della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS e di aggiornare la classifica.

Per le motivazioni addotte il Giudice Sportivo ritiene di accogliere parzialmente l'istanza proposta dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD e per l'effetto di comminare al giocatore n. 7 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Alessandro Romani (tess. 361479) la sanzione edittale di 3 (tre) settimane di squalifica per l'art. 27/1 lett. v) (qualora giochi pericolosamente in una *maul*). Inoltre, si ritiene opportuno applicare l'aggravante di cui all'art. 27/2 lett. a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa), con la sanzione aggiuntiva totale di 1 (una) settimana.

Inoltre, sempre in accoglimento parziale della medesima istanza questo Giudice Sportivo ritiene di dovere comminare al giocatore n. 18 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Leonardo Mosetti (tess. 325849) la sanzione edittale di 4 (quattro) settimane di squalifica per l'art. 27/1 lett. k) (qualora colpisca un avversario con un pugno, reiterato). Inoltre, si ritiene opportuno applicare l'aggravante di cui all'art. 27/2 lett. a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa), con la sanzione aggiuntiva totale di 1 (una) settimana.

Infine, nei confronti del n. 3 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Antoniomaria Ciani (tess. 452913) questo Giudice Sportivo ritiene di dovere comminare la sanzione edittale di 2 (due) settimane di squalifica per l'art. 27/1 lett. k) (qualora colpisca un avversario con un pugno). Inoltre, si ritiene opportuno applicare l'aggravante di cui all'art. 27/2 lett. a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa), con la sanzione aggiuntiva totale di 1 (una) settimana.

La sanzione è inasprita di 1 (una) settimana per tutti e tre i suddetti giocatori (nn. 7, 18, 3 della Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS), in quanto risultati tutti recidivi ai sensi dell'art. 15/1.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 15/1, 27/1 lett. k) e lett. v), 27/2 lett. a) nonché gli artt. 40, 41, 52 e ss. del Regolamento di Giustizia **dichiara** l'istanza presentata dalla Tigri Rugby Bari 1980 ASD **solo parzialmente ammissibile** ed in ragione di ciò configura le azioni come sopra meglio descritte e commesse dal giocatore n. 7 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Alessandro Romani (tess. 361479) come violazione dell'art. 27/1 lett. v), dell'art. 27/2 lett. a) e art. 15/1 e di conseguenza **sanziona** il medesimo con 5 (cinque) settimane di squalifica con decorrenza 27/11/2024 e scadenza 31/12/2024, dal giocatore n. 18 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Leonardo Mosetti (tess. 325849) come violazione dell'art. 27/1 lett. k), dell'art. 27/2 lett. a) e art. 15/1 di conseguenza **sanziona** il medesimo con 6 (sei) settimane di squalifica con decorrenza 27/11/2024 e scadenza 07/01/2025, e dal giocatore n. 3 della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS Sig. Antonio Maria Ciani (tess. 452913) come violazione dell'art. 27/1 lett. k), dell'art. 27/2 lett. a) e art. 15/1 e di conseguenza **sanziona** il medesimo con 4 (quattro) settimane di squalifica con decorrenza 27/11/2024 e scadenza 24/12/2024;

omologa la gara con il risultato del campo di 46-8 (mete 7 – 1) in favore della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS e di aggiornare la classifica;

rimette infine gli atti alla Procura Federale l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento possa emergere come necessario dall'esame di tutta la corposa documentazione allegata agli atti ad eccezione del provvedimento di omologazione della gara.

In ragione del parziale accoglimento dell'istanza della Tigri Rugby Bari 1980 ASD è trattenuto il versamento del contributo di accesso alla giustizia.

Roma, 27 novembre 2024

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**